Comune di Falconara Marittima
Provincia di Ancona

Ordinanza n. 8 del 04/02/2011

Prot. N.5605 del 07/02/2011

IL SINDACO

Constatato che le consistenti piogge a carattere temporalesco che si verificano di sovente hanno diffusamente determinato gli scorsi anni il verificarsi di fenomeni di straripamento di corsi d'acqua, di allagamento di campi, abitazioni, negozi e stabilimenti, di dilavamento ed erosione di terreno, di invasione delle sedi stradali con fango ed acqua, di cedimento delle scarpate laterali alla strada, con gravi danni materiali ai beni pubblici e privati, ed hanno causato disagi alla popolazione con grave pregiudizio della pubblica sicurezza ed incolumità;

Considerato che da una ricognizione sul territorio comunale, eseguita congiuntamente dai tecnici Comunali, Provinciali e Regionali, è emerso che i fenomeni sopra specificati, oltre che dalla copiosità delle piogge, possono essere causati:
- dalla omessa manutenzione dei corsi d'acqua, i cui alvei risultano invasi da rovi, canne, erbe infestanti, piante di alto fusto, con grave pregiudizio del libero deflusso delle acque;
- dalla omessa o inadeguata regolamentazione delle acque di sgrondo dei campi, le quali sovente, soprattutto in caso di copiose piogge, defluiscono in maniera incontrollata e rapida, seguendo l'andamento naturale del terreno;
- da lavori di aratura e coltivazioni, che si estendono sino ai lembi delle strade e dei corsi d'acqua, con danno delle scarpate delle strade e delle sponde dei corsi d'acqua;

Ritenuto opportuno e doveroso adottare dei provvedimenti tesi ad evitare che in caso di copiose piogge possano riverificarsi i fenomeni dannosi sopra specificati, a tutela della pubblica sicurezza ed incolumità;

Vista l'Ordinanza Sindacale prot. n° 25141 del 2.10.1995 e la n° 367 del 29.11.2006 che disciplina la manutenzione dei fossi pubblici e privati e dei fondi e ritenuto necessario aggiornare la stessa alla luce dell'evoluzione della normativa e delle situazioni verificatesi in merito;

Visti gli artt. 913, 915, 916, 917, 1090 e 1091 del Codice Civile; **Visto** il T.U. n° 523 del 25.09.1904; **Visto** il Regolamento Comunale di Polizia Rurale; **Vista** la legge regionale 25/05/1999 n.13 (Disciplina regionale della difesa del suolo); **Vista** Legge Regionale n° 6 del 23.02.2005(Legge forestale regionale); **Visti** gli artt. 31, 32, 33 deil Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992
Visto l'art. 54 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000; **Visto** l'art. 7 bis del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000; **Visto** il Regolamento Provinciale approvato con delibera del consiglio provinciale n° 128 del 13/12/2004;
Visto l'art.32 del D.Lgs 30 Aprile 1992 n° 285 (codice della strada)

ORDINA

Ai Proprietari, o in loro vece ai conduttori a qualsiasi titolo, dei terreni agricoli siti sul territorio di questo Comune, frontisti ai corsi d'acqua sia pubblici che privati ed alle strade pubbliche, che **entro gg. 60 (sessanta) dalla data della presente** debbono provvedere all'esecuzione dei sotto elencati lavori:

1) pulitura dei corsi d'acqua privati (fossi e canali di scolo) liberando gli alvei da rovi, canne, erbe infestanti, piante di alto fusto infestanti, piante di alto fusto, ad esclusione di quelle protette ai sensi della L.R. n° 6 del 23.02.2005, e da altro materiale di qualsiasi natura e genere indebitamente riversato dentro l'alveo;
2) La regimazione delle acque di ruscellamento nella misura atta ad evitare, anche in caso di forti piogge, danni a soggetti sia pubblici che privati, secondo la disciplina di cui agli artt. 913, 914 e 916 del Codice Civile. Nella esecuzione delle lavorazioni dei terreni, gli agricoltori devono utilizzare tutti gli accorgimenti per assicurare la normale e regolare raccolta delle acque ed il loro armonico convogliamento mediante canali di scolo verso i corsi d'acqua principali, in maniera da favorirne il deflusso.

Gli interventi di cui sopra 1) e 2) debbono essere eseguiti con regolarità e comunque ogni volta occorra al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare danni a cose e persone.

VIETA

Ai soggetti sopra specificati di eseguire lavori di aratura o coltivazioni di ogni tipo entro una fascia:
- di **metri lineari due** dall' alveo (inteso dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine) dei corsi d'acqua privati e dalla scarpata delle strade pubbliche
- di **metri lineari quattro** dai seguenti corsi d'acqua pubblici insistenti su questo Territorio comunale individuati ai sensi del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e del D.P.R. 18/02/1999 n. 238:

Fiume Esino; Fosso della Liscia (o della Breccia o di Barcaglione o San Sebastiano); Fosso Cannettacci; Fosso della Rigatta; Fosso Castellaraccia; Fosso del Serce (o Fosso Nuovo)

Tali fasce di rispetto di metri lineari due e di metri quattro, altrimenti dette "capitagna o cavezzaglia" a tutela dei corsi d'acqua e delle strade, dovranno essere costantemente mantenute a prato, con l'erba non più alta di cm 20.
I proprietari (o i conduttori del fondo) frontisti dei corsi d'acqua pubblici elencati sopra, non devono eseguire opere di alcun genere (incluse recinzioni e manufatti precari, anche se privi di fondazione) in alveo e nella fascia di **metri lineari dieci** dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'ente competente.

Ai sensi dell'art. 96 del R.D.25/07/1904 n° 523 sono vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche i seguenti lavori:

-La formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altre opere tali da alterare il corso naturale delle acque;
-Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti rivi e canali, a costringere la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
-Lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le sponde interne dei fiumi e dei torrenti per la distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie.
-Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata alle piantumazioni aderenti alle sponde;
-Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convivenza all'uso, a cui sono destinati gli argini loro accessori ed i manufatti attinenti.

Sono parimenti vietate tutte le opere ed i lavori atti a ridurre la normale sezione di scorrimento dei corsi d'acqua.

RENDE NOTO

Che la Polizia Urbana Locale con l'eventuale ausilio degli uffici Tecnici Comunali, provvederà a verificare il rispetto degli obblighi imposti dalla presente ordinanza;
Che i trasgressori alle presenti norme saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di euro 51,65 ad un massimo di euro 639,00 e che, qualora dalla inadempienza delle disposizioni sopra specificate possa derivare un pericolo per la pubblica sicurezza ed incolumità, si procederà all'esecuzione dei lavori d'ufficio, da parte degli uffici tecnici interessati, con recupero coattivo delle spese sostenute.
Il versamento di tale quota, a favore della. Tesoreria del Comune di Falconara, dovrà essere effettuato o su c/c postale IBAN IT59B0760102600000018039602 o su C.C. bancario IBAN IT11L0605537350000000015800 - Tesoreria comunale,— Banca delle Marche-Agenzia di Falconara, evidenziando la causale.
Che con la presente ordinanza sono revocate la precedente Ordinanza Sindacale prot. n° 25141 del 2.10.1995 e la n° 367 del 29.11.2006.
La presente ordinanza sarà affissa all'Albo pretorio del Comune e sarà pubblicizzata tramite manifesti nel territorio Comunale.
Copia della presente ordinanza sindacale viene trasmessa alla Provincia di Ancona – III Dipartimento Governo del Territorio – Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente – Area Acque Pubbliche e Sistemazioni Idrauliche.

Della presente deve essere data la massima divulgazione anche mediante invio alle Associazioni di Categoria.
La presente ordinanza costituisce provvedimento contingibile ed urgente per tutelare l'incolumità delle persone e per prevenire fenomeni di inquinamento del suolo e dell'acqua.

Il Sindaco
Goffredo Brandoni